

COMUNE DI CASNIGO
Provincia di Bergamo

**REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA
DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA
"I.M.U."**

(Approvato con Deliberazione Consiliare n. 15 del 02.05.2012.)

Art. 1- OGGETTO

1. Il presente regolamento disciplina l'applicazione dell'imposta municipale propria (IMU) in base agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, all'art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni ed integrazioni.
2. Per quanto non espressamente regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti in materia.

Art. 2 – PRESUPPOSTO DELL'IMPOSTA

1. L'imposta municipale propria ha per presupposto il possesso di immobili, ivi comprese l'abitazione principale e le pertinenze della stessa; restano ferme le definizioni di cui all'art.2 del decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 504.
2. Per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente.

Art. 3 – DETERMINAZIONE DELL'IMPOSTA E DETRAZIONI

1. La determinazione della misura delle aliquote è effettuata annualmente dal Consiglio Comunale ai sensi dell'art.13 del Decreto Legge n. 201 del 06/12/2011, convertito nella legge n. 214 del 22/12/2011 e s.m.i., nei limiti minimi e massimi dallo stesso stabiliti.
2. Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale e relative pertinenze del soggetto passivo si detrae, fino alla concorrenza del suo ammontare, un importo per l'abitazione principale stabilito nei limiti previsti dalle disposizioni vigenti, rapportato al periodo dell'anno per il quale sussiste il diritto alle detrazioni stesse; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.

Art. 4 - DISCIPLINA DELLE PERTINENZE

1. Ai fini dell'applicazione del presente Regolamento, sono considerate pertinenze dell'abitazione principale, ancorché distintamente iscritte in catasto, quelle classificate nelle categorie C/2, C/6, C/7, nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, purché il soggetto passivo di queste ultime sia, anche in quota parte, il medesimo dell'immobile principale.
2. Alle pertinenze si applica la stessa aliquota prevista per l'immobile cui si riferiscono in relazione a ciascun soggetto passivo. Agli effetti dell'applicazione della detrazione di cui all'art. 3, comma 2, esse si considerano parti integranti dell'abitazione principale.

Art. 5 - MODALITÀ DI VERSAMENTO E DI RISCOSSIONE

1. Alle modalità e termini di riscossione e di versamento dell'IMU si applicano gli adempimenti previsti dalla legge.
2. Nel caso di più comproprietari o contitolari di diritti reali sull'immobile oggetto d'imposizione il versamento regolarmente effettuato da uno di essi per l'intero ammontare dell'imposta dovuta, ha piena efficacia liberatoria degli altri comproprietari o contitolari.

Art. 6 - FUNZIONARIO RESPONSABILE

1. La Giunta Comunale designa il funzionario cui sono attribuiti la funzione ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale dell'imposta di cui al presente regolamento.
2. L'Amministrazione comunica alla direzione centrale per la fiscalità locale del Ministero delle Finanze il nominativo del funzionario responsabile.
3. Il predetto funzionario sottoscrive le richieste, gli avvisi, i provvedimenti relativi e dispone i rimborsi.
4. Ai sensi del D.P.R. 28.12.2000, n.445 e s.m.i., è data la possibilità al Funzionario Responsabile di richiedere una dichiarazione sostitutiva circa fatti, stati o qualità personali che siano a diretta conoscenza del contribuente.

Art. 7 - CONTENZIOSO

1. Contro l'avviso di accertamento, il provvedimento che irroga le sanzioni, il provvedimento che respinge l'istanza di rimborso, può essere proposto ricorso secondo le disposizioni di cui al D.Lgs. n.546/92 e successive modificazioni.
2. L'accertamento, la riscossione coattiva, i rimborsi, le sanzioni, gli interessi ed il contenzioso sono disciplinati in conformità con quanto previsto dall'articolo 9, commi 6 e 7, del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23.

Art. 8 - DETERMINAZIONE DEL VALORE DELLE AREE FABBRICABILI

1. In applicazione alla facoltà di cui all'articolo 59, comma 1, lettera g), del Decreto Legislativo n. 446 del 15/12/1997, il Comune determina annualmente in sede di approvazione del bilancio di previsione, e per zone omogenee i valori medi venali in comune commercio delle aree fabbricabili, previa relazione tecnica redatta dall'ufficio tecnico, o da altro tecnico all'uopo incaricato, al fine della limitazione del potere di accertamento del Comune, allo scopo di ridurre al massimo l'insorgenza del contenzioso.
2. Fermo restando che il valore delle aree fabbricabili è quello venale in comune commercio, come stabilito dal comma 5 dell'articolo 5 del Decreto Legislativo n. 504 del 30/12/1992, non si farà luogo ad accertamento qualora l'imposta sia stata versata sulla base di un valore non inferiore a quello stabilito con le modalità previste dal comma 1, o qualora detto valore sia inferiore e lo stesso sia dimostrato da adeguata e valida documentazione.
3. Qualora il contribuente dichiari ai fini IMU il valore delle aree fabbricabili in misura superiore ai valori determinati in base al comma 1, il medesimo non potrà richiedere alcun rimborso relativo all'eccedenza di imposta eventualmente versata, salvo presentazione di idonea documentazione a supporto.
4. Le norme dei commi precedenti si applicano anche alle aree relative alla utilizzazione edificatoria, alla demolizione di fabbricati ed agli interventi di recupero di cui all'art. 5, comma 6 del Decreto Legislativo n. 504 del 30/12/1992.
5. Per le aree che non saranno più classificate come aree fabbricabili da eventuali modifiche al P.G.T. vigente, l'imposta è dovuta fino al momento dell'adozione della variante da parte del Consiglio Comunale.

Art. 9 - DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

1. Vengono abrogate tutte le disposizioni regolamentari contrarie o incompatibili con le norme contenute nel presente regolamento.
2. Si intendono recepite ed integralmente acquisite al presente Regolamento tutte le successive modificazioni ed integrazioni della normativa regolanti la specifica materia.

Art. 10 - ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente regolamento ha effetto dal 1° gennaio 2012. Di esso, come delle sue modifiche, viene data comunicazione ai cittadini mediante pubblicazione sul sito Internet del Comune, in osservanza dell'art.5 della L. 212/2000 e successive modifiche ed integrazioni (Statuto del Contribuente).



Il presente regolamento è stato approvato dal Consiglio comunale in data 02.05.2012 con deliberazione n. 15.

CASNIGO, lì 14.05.2012

Il Sindaco
f.to: Imberti prof. Giuseppe

Il segretario comunale
f.to: Rapisarda dr. Leopoldo

La deliberazione di approvazione del presente regolamento, non soggetta al controllo preventivo di legittimità, ai sensi dell'art.126 del D.Lgs. n.267/2000, è stata affissa all'albo pretorio, ai sensi dell'art.124 del predetto decreto, vi è rimasta pubblicata per 15 giorni consecutivi dal 14.05.2012 al 28.05.2012 ed è divenuta esecutiva, ai sensi del 3° comma dell'art.134 del precitato decreto, in data 24.05.2012.

Casnigo, lì 30.05.2012

Il segretario comunale
f.to: Rapisarda dr. Leopoldo

Dopo l'esecutività della deliberazione di approvazione, il presente regolamento è stato ulteriormente pubblicato all'albo comunale per 15 giorni dal 25.05.2012 al 03.06.2012 ed è divenuto esecutivo, ai sensi dell'art. 85, comma 4, dello Statuto, in data 04.06.2012.

Casnigo, lì 06.06.2012

Il segretario comunale
f.to: Rapisarda dr. Leopoldo

Successive modificazioni:
